

#### **ART.7 – Recesso del passeggero. Rimborsi.**

1. Il passeggero non può recedere dal contratto.
2. In caso di recesso il passeggero non ha diritto al rimborso del biglietto.

#### **ART.8 – Doveri del passeggero.**

1. Il passeggero deve comportarsi durante il viaggio seguendo le ordinarie regole di diligenza. Non deve danneggiare l'autobus, e di eventuali danni da lui provocati ne risponde alla Società proprietaria dell'autobus. Non deve tenere un comportamento che sia causa di disturbo o molestia nei confronti degli altri passeggeri e del personale aziendale viaggiante. Non deve condurre a bordo dell'autobus o deporre nel vano portabagagli materiale nocivo o comunque pericoloso o illegale.
2. E' severamente vietato fumare all'interno dell'autobus. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.
3. Il personale aziendale viaggiante non ammetterà a bordo passeggeri in evidente stato di ubriachezza, ricorrendo anche all'intervento delle Forze dell'ordine se del caso.
4. Il passeggero deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti che il personale aziendale viaggiante decidesse di fare osservare per la sicurezza del viaggio e dei passeggeri, rispondendone civilmente in caso di inottemperanza, qualora da tale inottemperanza derivasse danno al mezzo di proprietà della Società o agli altri passeggeri.
5. Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare alla sicurezza ed incolumità propria e delle persone e/o cose sotto la sua custodia.
6. Il passeggero ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede anche al momento della conclusione del contratto.
7. Il vettore non risponde dei danni provocati a sé o agli altri passeggeri da qualsiasi comportamento dell'utente illecito o comunque non conforme alle regole dell'ordinaria diligenza.
8. Il personale aziendale viaggiante è autorizzato a fare scendere dall'autobus (se del caso con l'intervento delle Forze dell'Ordine) i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali danni arrecati al mezzo od al servizio.

#### **ART. 9 – Foro competente.**

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Marsala.